

r.g.50525/2026 v.g.

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa

Così composta:

dr.ssa Benedetta Thellung de Courtelary	Presidente rel.
dr. Camillo Romandini	Consigliere
dr.ssa Marina Tucci	Consigliere

Visto il ricorso per la nomina di collegio arbitrale presentato in data 19 marzo 2026 da *Parte_1* in proprio e in nome e per conto di *Parte_2* al Presidente della corte d'appello di Roma;

visto il provvedimento del Presidente della corte d'appello di Roma in data 9 aprile 2026, che ha *assegnato alla II sezione* il suddetto ricorso, iscritto al ruolo della volontaria giurisdizione R.G. 50525/2026;

sentito il Presidente della Corte d'appello;

ritenuto che l'assegnazione alla II sezione non possa essere intesa quale delega al presidente della stessa, quale Sezione Specializzata in Materia di Impresa, non venendo in rilievo nel caso in esame [- come si dirà meglio di seguito -] l'art. 5 del d.lgs. n. 168/2003, e quindi si debba intendere quale nomina dello stesso quale relatore per riferire al Collegio della stessa Sezione;

rilevato che va preliminarmente valutato se la nomina degli arbitri rientri nelle funzioni del Presidente della corte d'appello di Roma;

OSSERVA

A seguito della riforma Cartabia, le disposizioni sull'arbitrato societario sono state inserite nel nuovo Capo VI-bis, agli articoli da 838-bis all'art. 838-quinquies del codice di procedura civile.

L'art. 838-bis prevede che la clausola arbitrale inserita nell'atto costitutivo conferisca, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, ed altresì che, se il soggetto designato non provvede, la nomina vada richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Nel caso in questione, l'art. 29 dello Statuto della Controparte_1, con sede in Pomezia (RM), prevede: *“Le controversie saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati direttamente dal Presidente della Corte di appello di Roma. Gli Arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. L'arbitrato si svolgerà in lingua italiana ed avrà sede a Roma”*.

La suddetta previsione statutaria in favore del Presidente della Corte d'appello di Roma non può essere assimilata al conferimento del potere della nomina degli arbitri ad un terzo estraneo alla società, non potendo configurarsi un mandato all'autorità giudiziaria, che, peraltro, se accettato, richiederebbe l'autorizzazione del C.S.M.

Né, d'altra parte, l'ordinamento prevede una qualche competenza del presidente della corte d'appello in materia di nomina degli arbitri, diversamente da quanto invece previsto per il presidente del tribunale, funzionalmente competente in via suppletiva ai sensi dell'art. 838-bis c.p.c. in caso di mancata nomina da parte del terzo, o ai sensi dell'art. 810 secondo e terzo comma c.p.c., in caso di inerzia di una parte nella nomina del proprio arbitro.

Altresì, neppure può ritenersi rientrare nelle funzioni del presidente della corte d'appello la nomina degli arbitri in forza della previsione di cui all'art. 810 ultimo comma c.p.c., che regola il caso in cui la nomina di uno o più arbitri sia demandata dalla convenzione d'arbitrato all'*autorità giudiziaria o ad un terzo*, e quest'ultimo non vi abbia provveduto.

Invero, la disposizione indicata prevede espressamente che, nei suddetti casi, si applicano “*le stesse disposizioni*”, di cui ai precedenti commi, che stabiliscono, come si è detto, la competenza funzionale del presidente del tribunale in caso di inerzia della parte nella nomina del proprio arbitro. A seguito della riforma “Cartabia”, è previsto, altresì, che la nomina da parte del presidente del tribunale avvenga nel rispetto di criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza e, che della nomina venga data notizia sul sito dell’ufficio giudiziario.

Deve, pertanto, ritenersi che l’*autorità giudiziaria* di cui all’ultimo comma dell’art. 810 c.p.c., in applicazione dei precedenti commi, sia da individuarsi nel presidente del tribunale, come peraltro si ricava dalla prevista applicabilità delle “*stesse disposizioni*” sia al caso in cui la nomina degli arbitri sia demandata all’*autorità giudiziaria* sia al caso in cui sia demandata ad un terzo e questi non vi abbia provveduto, con espresso riferimento, dunque, alla funzione suppletiva del presidente del tribunale, per legge attribuita al presidente del tribunale dall’art. 810 secondo comma e dall’art. 838 bis secondo comma c.p.c.

Deve pertanto concludersi che non rientri nelle funzioni attribuite al presidente della corte d’appello il potere di nomina degli arbitri.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 4 maggio 2026

IL PRESIDENTE